



Comune di Rovereto

O R D I N A N Z A

N. 8

Data 18/04/2024

Tipo: Permanente

**Validità: 01/05/2024-
pratica:**

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) - valida dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno a partire dal 01/05/2024

LA SINDACA REGGENTE

Premesso che il Comune di Rovereto già negli anni precedenti ha posto in essere i monitoraggi sulla zanzara tigre (*Aedes albopictus*), che ad oggi costituisce una presenza molesta anche nel nostro territorio, incidendo in parte sulla qualità della vita pur non provocando allo stato attuale rischi particolari;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dalle competenti Autorità sanitarie, che hanno diramato linee guida per evitare la proliferazione dell'insetto e nel contempo mantenerne sotto controllo la popolazione;

Considerato che, per contenere l'infestazione, l'Amministrazione Comunale ha intrapreso una campagna di prevenzione finalizzata al controllo e alla disinfezione sulle aree pubbliche, nonché una campagna di informazione rivolta a tutta la cittadinanza;

Considerato che la zanzara tigre depone uova che si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, quali piccole raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, innaffiatoi, ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Vista la relazione finale 2023 sulle attività di ricerca e monitoraggio svolte nel Comune di Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Rovereto a cura della Fondazione Museo Civico di Rovereto.

Visti i risultati illustrati nella precedente relazione, i quali hanno evidenziato come i provvedimenti di prevenzione e gli interventi di disinfestazione, se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità.

Accertato quindi che è estremamente necessario e utile l'intervento dei privati nelle aree di loro competenza, intervento mediante il quale si riuscirà a mantenere l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista del fastidio e per ridurre al minimo i rischi sanitari della presenza della zanzara tigre;

Rilevato che la situazione dell'infestazione alla data odierna non presenta particolari criticità;

Considerate tuttavia le particolari condizioni meteo nonché i recenti ed eccezionali eventi piovosi;

Ritenuto pertanto opportuno, in previsione di un potenziale incremento dell'intensità dell'infestazione procedere con l'emissione del presente provvedimento;

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie – Regio decreto 27.7.1934, n.1265 e s.m.e i.;

Vista la Legge provinciale 23.7.2010 n. 16 – Tutela della salute in Provincia di Trento e s. m. e i.

Visto il Codice degli Enti locali, Legge regionale 3.5.2018 n.2 e s.m. e i. e in particolare l'art.62;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 e in particolare il Capo I – Le sanzioni amministrative;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di Igiene;

Con i poteri conferiti dalla legge ed anche quale Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 01 Maggio e il 31 Ottobre di ogni anno a partire dal 2024 e fino a nuova ordinanza:

Alla cittadinanza, agli amministratori condominiali e ai titolari di attività economiche in generale:

- **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo favorendo in tal modo la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- **di procedere** ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
- **di provvedere** entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- **di introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato, a disinfezioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso dei presidi medico-chirurgici distribuiti gratuitamente a chi ne faccia richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in P.zza Podesta, 11 o presso la biglietteria del Museo Civico in Borgo S.Caterina oppure reperibili a pagamento presso le farmacie comunali;
- **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti, appezzamenti di terreno:

- **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
- **di provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti come annaffiatori, secchi ecc., svuotando la stessa sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
- **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto;

A coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti sopra riportati dovranno a propria cura:

- **svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- **disporre** a piramide gli **pneumatici** da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;
- **provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso dei presidi medico – chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfezione dei pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
- **eliminare** i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, questi possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **evitare** ristagni di acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno, e non nelle caditoie l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
- **controllare ed eliminare** la presenza d'acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo ecc;
- **coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano formarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;
- **provvedere** autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medicochirurgici reperibili nelle farmacie;
- **consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo quando possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);
- **evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con della sabbia e/o ghiaia.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti .

Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri:

- **trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi, evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;
- **riempire** con la sabbia fine a disposizione nei cimiteri, i vasi che contengono fiori finti.
 - **usare** per l'annaffiatura dei fiori, l'acqua trattata con i presidi medico-chirurgici presente all'interno degli appositi contenitori messi a disposizione nei cimiteri;

Inoltre particolare cura dovrà aversi da parte di tutte le categorie elencate e sopra indicate compresi i privati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua. I medesimi obblighi sono **estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali e altro, fissi e mobili, temporanei o permanenti**, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasche ecc.).

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento dal primo maggio al 31 ottobre, si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a **ditte specializzate**, ovvero provvedere autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico – chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica .

AVVERTE CHE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

AVVISA CHE

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti e fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 250,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria conseguirà l'obbligo della messa in pristino dei luoghi mediante la rimozione di impianti/strutture/materiali inadeguati, lo svuotamento di eventuali contenitori, l'eliminazione delle acque stagnanti o eventuale trattamento delle acque non diversamente eliminabili immediatamente o in congruo tempo.

DISPONE ALTRESI'

che in caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite o in presenza di sospette o accertate situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, l'Amministrazione provvederà d'ufficio ad effettuare direttamente i trattamenti necessari adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvari, in aree pubbliche o private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati, **con addebito delle spese ai responsabili**.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge:

al TRGA di Trento nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni;

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione;

DISPONE

la pubblicizzazione del presente atto mediante:

- affissione all'Albo Comunale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- la comunicazione alla cittadinanza nonché alle Circoscrizioni con l'affissione dello stesso negli appositi spazi, mediante l'installazione di cartelli fissi dove il divieto espresso possa essere reso noto anche a lavoratori immigrati e alle loro famiglie, nonché ai turisti,
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- diffusione attraverso gli organi di stampa locali

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di Rovereto e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.

La Sindaca Reggente

Giulia Robol